

Allegato A 172038 Repertorio n. 32606 Recel te

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE -SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione Sede)

È costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2615 ter e degli articoli 2462 e seguenti del codice civile.

La denominazione della società è "GAL VALLI GESSO, VERMENAGNA,PESIO SCaRL".

La società ha sede legale in Robilante.

Agli amministratori compete la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative, come pure di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune sopraindicato.

Ai soci compete deliberare l'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato prima.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sopprimere, revocare, trasferire uffici, depositi e simili sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31/12/2035 salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'Assemblea ai sensi di legge e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, come previsto all'art. 2473 C.C.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 3 (Oggetto sociale)

Costituiscono oggetto sociale l'attività di programmazione e realizzazione di azioni ed interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento, nonché a valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Pertanto la società provvederà allo studio, all'elaborazione programmatica e progettuale, all'esercizio operativo - diretto o mediante committenza od associazione con terzi sotto qualsiasi



Vertical handwritten signature: Jolever Mps Carb Alberto

forma - dell'attività di prestazione di servizi organizzativi, consultivi e promozionali ad enti territoriali, enti pubblici, istituzioni pubbliche o private, imprese ed individui nei settori dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture, delle comunicazioni, del patrimonio culturale ed ambientale, dei processi produttivi, della formazione e del turismo.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società potrà:

elaborare strumenti programmatici e progettuali attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione ed alla qualità della vita delle popolazioni residenti nel territorio;

utilizzare i contributi secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle risorse finanziarie attivate ed in accordo ai propri orientamenti per lo sviluppo del territorio;

svolgere ogni e qualsiasi attività progettuale, realizzativa, commerciale, organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Potrà svolgere, nei limiti di legge, inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale.


Resta comunque escluso l'esercizio dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata dal possesso di specifiche autorizzazioni o all'iscrizione in appositi Albi od elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi od elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

Resta comunque esclusa qualsiasi attività vietata dalla legge alle società a responsabilità limitata.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

PATRIMONIO SOCIALE CONTRIBUTIONI



A circular stamp is located in the upper right quadrant of the page. Overlaid on and around the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Carlo Alberto Scavone'.

Art. 4 (Capitale sociale sue quote)

Il capitale sociale è stabilito in Euro 26.075,00 (ventiseimilazero settantacinque/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il Capitale sociale potrà essere aumentato con decisione dell'assemblea dei soci che ne fisserà le modalità nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 (Patrimonio sociale)


Il patrimonio della società è costituito:

- a) dai depositi monetari e/o dai beni in cui verrà investito il capitale sociale;
- b) dai contributi volontari, o eventualmente spettanti per legge, provenienti da qualunque terzo soggetto privato o pubblico e aventi natura legale di donazione o, rispettivamente, di erogazione a sensi di legge; nonché degli eventuali contributi volontari che singoli soci ritengano di fare in aggiunta ai contributi annui obbligatori a loro carico quali previsti dal successivo articolo 6.

Ai soggetti, sia pubblici che privati, sia terzi che soci, i quali verseranno contributi alla società per la dichiarata finalità di consentire alla stessa di perseguire la sua finalità istituzionale, sarà rilasciata una ricevuta con l'indicazione di tale causale, affinché gli autori dei contributi stessi possano farne uso secondo le modalità ed i limiti consentiti dalla legge.

Art. 6 (Contributi annui da parte dei soci)

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario che per il raggiungimento degli obiettivi annuali debba richiedere ai Soci, in base a quanto previsto dal 2° comma dell'art.2615 ter del codice Civile, l'applicazione del moltiplicatore così come indicato nel successivo comma del presente articolo statutario, l'organo amministrativo sottoporrà all'Assemblea entro il 30 novembre un bilancio preventivo ed un programma di massima delle iniziative della società per l'anno successivo, con la previsione del loro costo complessivo e della parte di tale costo che (assieme alle spese di ordinaria amministrazione ed al conguaglio dell'eventuale passivo dell'anno



Carlo Alberto...

Francesca...

precedente) dovrà essere coperto con i contributi annui dei soci e predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari soci in proporzione delle rispettive quote.

Salvo il caso di diversa unanime decisione da parte di tutti i soci facenti parte della società consortile e rappresentanti la totalità del capitale sociale, ogni singolo socio non potrà superare di tre volte il valore nominale della quota di cui ciascun socio è rispettivamente titolare, a titolo di contributo annuo.

Il predetto programma, e relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i soci saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il socio che omette il versamento dei suddetti contributi potrà essere escluso dalla società senza che gli venga restituita la quota sociale versata che sarà acquisita al patrimonio consortile.

Il Consiglio di Amministrazione inviterà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio moroso a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro e non oltre trenta giorni dall'invio della richiesta.

Trascorso inutilmente tale periodo, il socio moroso sarà estromesso con semplice delibera del consiglio di Amministrazione, l'estromissione sarà comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno.


Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare che le quote versate dal socio estromesso non gli siano restituite e che vengano acquisite al patrimonio consortile.

A norma di Statuto il socio moroso non può esercitare il diritto di voto

I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli previsti dai commi precedenti.

Art. 7 (Disciplina delle quote sociali)

Possono far parte della società gli Enti Pubblici, gli organismi di carattere pubblico e privato aventi finalità affini all'oggetto sociale, le imprese di ogni settore economico comunque costituite ivi comprese le cooperative, le associazioni degli operatori economici, gli istituti di credito e le fondazioni bancarie ed in genere i soggetti non persone fisiche che, per la loro capacità tecnica,



A circular stamp is located in the upper right quadrant of the page. Below it, there are two handwritten signatures in black ink. The first signature is written vertically and appears to be 'C. M. ...'. The second signature is written horizontally and appears to be 'P. ...'.

organizzativa e finanziaria, siano in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'ammissibilità di nuovi soci, in correlazione ai requisiti di cui sopra, tanto a seguito di acquisto di quote, che di sottoscrizione di quote di nuova formazione. L'accertamento dei suddetti requisiti avviene con deliberazione motivata entro trenta giorni dalla domanda proposta dall'interessato; in caso di mancanza di motivato diniego entro il suddetto termine, la domanda si intende comunque accolta.


Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi dell'art. 2479, e. V del C.C.

Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili.

Ai soci è riservato il diritto di prelazione sulle partecipazioni da trasferire e/o su qualsiasi diritto ad esse inerenti.

Il socio che intende trasferire la sua partecipazione dovrà offrirla in prelazione mediante comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, con sottoscrizione in forma originale o digitale, trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione. La comunicazione deve contenere il numero delle partecipazioni che il socio intende alienare, il divisato acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché le altre condizioni. Con analoghe modalità, l'organo amministrativo è tenuto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ad informare i soci sulla possibilità di esercizio del diritto di prelazione e sulle relative condizioni e modalità.

Se i soci, o taluno di essi, ai quali è stata fatta l'offerta avranno dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo, ma di ritenere eccessivo il prezzo richiesto, questo verrà determinato secondo le disposizioni previste dall'art. 2473 comma 3 c.c. per il caso di recesso.



Carlo Alberto...

Paolo...

Se nessun socio eserciterà il diritto di prelazione, l'organo amministrativo ne darà notizia al socio che intende trasferire e le quote stesse potranno essere trasferite alle condizioni offerte, nei centoventi giorni successivi al ricevimento della notizia data dall'organo amministrativo, purché a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, salvo che l'organo amministrativo neghi il consenso ai sensi dell'art. 8. In tal caso, sarà onere dello stesso organo amministrativo designare altro soggetto cui effettuare il trasferimento.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità sulle partecipazioni o sui diritti ad esse inerenti. E' altresì vietata la costituzione del diritto di pegno.

Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2469, comma 2, del Codice civile per il caso di clausole recanti previsioni di intrasferibilità di partecipazioni, può essere esercitato solo decorsi ventitré mesi e quindici giorni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA

Art. 8 (Assemblea Sociale)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 9 (Convocazione dell'assemblea)

~~L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in Piemonte.~~

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno. Una volta entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione proponesse l'applicazione del contributo previsto dall'art. 6 del presente statuto per l'anno successivo, ed una entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, in conformità

Carlo Alberto...
Beccari...

all'2364 c.c. ultimo comma, l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata anche oltre i termini ordinari di legge e comunque entro **centottanta (180) giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10 (Modalità di convocazione dell'Assemblea).

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci ovvero a mezzo di posta elettronica o a mezzo fax, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.


Nei casi in cui gli argomenti all'ordine del giorno, richiedano la delibera degli organi amministrativi degli enti pubblici soci, l'assemblea dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide quando ad esse partecipino l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci (o il revisore), se nominati, siano presenti o se assenti, siano informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

I componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci (o il revisore) se nominati, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati sulla data di convocazione dell'assemblea e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 11 (Partecipazione all'assemblea)

Possono Partecipare all'Assemblea i soci iscritti regolarmente sui libri dei soci ed in regola altresì con il versamento dei contributi previsti dall'art.6 del presente statuto. Ogni socio ha



A circular stamp is located in the upper right corner of the page. Below it, there are several handwritten signatures in black ink, including one that appears to be 'Roberto' and another that is partially legible as 'Roberto'.

diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile. Nel caso in cui un socio, società o ente pubblico o privato, sia rappresentato da persona diversa dal soggetto cui per legge e statuto spetta la rappresentanza legale, essa dovrà essere munita di una delega scritta rilasciata dal predetto rappresentante legale.

In ogni caso la delega del legale rappresentante dell'ente socio si presume data in conformità alle norme legali e statutarie che regolano la vita di tale ente, non consentendo alla società e ai suoi organi alcun controllo di legittimità sulla delega stessa ed eventuali irregolarità di una delega apparentemente regolare non possono avere alcuna influenza sulle delibere prese dall'assemblea sociale.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

La delega per partecipare ad una certa assemblea ha valore anche per le successive convocazioni e prosecuzioni della stessa assemblea.

Ai fini di cui al presente articolo ogni socio dovrà comunicare all'organo amministrativo della società il proprio ufficio, ed eventuali variazioni, cui spetta la legale rappresentanza

Art. 12 (Presidenza dell'assemblea)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dal soggetto designato dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea.

Di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti spettante a ciascuno.

Per le nomine alle cariche sociali in caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Art. 13 (quorum deliberativi)



In prima convocazione, L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, anche nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C.

In seconda convocazione l'assemblea, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. Tuttavia anche in seconda convocazione, le delibere concernenti la trasformazione della società, il suo scioglimento anticipato e la nomina e la revoca di amministratori sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per l'approvazione del contributo annuale dei soci previsto dall'art 6 del presente statuto (moltiplicatore) l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto di interessi, la maggioranza si computano sottraendo dal capitale sociale la quota del socio in conflitto di interessi.

Le decisioni dell'assemblea dei soci deve constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 (composizione dell'organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri che possono non essere soci della Società.

La scelta della forma di amministrazione, la fissazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione nonché la nomina dell'Amministratore Unico del Consiglio di Amministrazione sono effettuati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.



Carlo Alberto...
Pescara 11/11/2011

Art. 15 (Articolazioni interne al Consiglio di Amministrazione)

Gli amministratori durano in carica non più di tre (3) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono, in ogni caso rieleggibili.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, i membri eleggono tra loro il Presidente e, ove lo ritengano opportuno, il Vice-Presidente, uno o più Amministratori Delegati o un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Qualora per dimissioni o per altre cause il numero degli Amministratori venga a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio e i soci provvederanno a sostituirli. In tal caso, l'organo amministrativo dura comunque in carica fino al momento della sostituzione.

Art. 16 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi in qualunque località nel territorio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione verrà convocato dal presidente ogni volta che egli lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante lettera raccomandata anche a mano ovvero a mezzo di fax o di posta elettronica, inviata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco, se nominato almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione e precisando l'ora ed il giorno nonché le materie da trattare; in caso di comprovata urgenza potrà essere convocata a mezzo telegramma ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, con la sola osservanza del termine di quarantotto ore.

In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.



Carlo Alberto...
...
...

Art. 17 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso, spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun amministratore, e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, con sottoscrizione in forma originale o digitale, trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione. L'organo amministrativo può essere convocato sia presso la sede sociale sia altrove, purché nell'Unione Europea.

In mancanza delle formalità suddette, l'organo amministrativo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi sono presenti o informati della riunione e nessun amministratore si oppone alla trattazione in ordine dell'argomento.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano presente.

Sono di competenza dell'organo amministrativo le materie non riservate alla decisione dei soci ed in ogni caso le decisioni in ordine alle materie previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c..

Art 18 (Legale rappresentanza della società)

La rappresentanza della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri interni ed i suoi poteri di rappresentanza esterna saranno esercitati dal Vice Presidente.

Il concreto compimento di singoli atti di rappresentanza esterna da parte del Vice Presidente attesta di per sé la ricorrenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali poteri ed esonera da ogni accertamento e responsabilità al proposito.

La rappresentanza e la firma spettano altresì agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati.



Carlo Della Porta
Presidente

Il legale rappresentante della società può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che crederà del caso.

All' Organo Amministrativo, o ad alcuni dei suoi componenti, potranno essere attribuiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un emolumento per la loro prestazione e/o un'indennità di fine mandato, da corrisponderci con le modalità e nella misura che verranno fissate dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19 (Collegio sindacale revisore contabile)

Al verificarsi delle condizioni poste dalla normativa vigente, l'assemblea dei soci procederà alla nomina del Collegio Sindacale.

Al Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, si applicano tutte le disposizioni in tema di SPA.


Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 ter e deve quindi essere integralmente costituito da soggetti revisori iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

La retribuzione annuale dei sindaci sarà definita dall'assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento, ove possibile alle vigenti tariffe professionali.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20 (Revisore Unico)

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, la Società potrà provvedere alla nomina di un Revisore unico con i seguenti compiti:



A circular stamp is located in the upper right quadrant of the page. To its right, there are two handwritten signatures in black ink. The signature above the stamp is partially obscured by it. The signature below it is written vertically and appears to be 'Giovanni...'. The stamp itself contains illegible text, likely a company seal or official stamp.

- a) verificare nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Il Revisore unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI

Art. 21 (Requisiti del bilancio e sua approvazione)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di cui all'art. 9 il Bilancio verrà sottoposto all'Assemblea corredato dalle relazioni di legge.

Poiché la società non persegue scopi di lucro, eventuali utili od avanzi di gestioni, dedotte le assegnazioni alla riserva legale e ai fondi prescritti dalla legge verranno accantonati in apposito Fondo Riserva vincolato alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile, fino ad avvenuto conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IX

SCIoglimento-DISPOSIZIONE GENERALE DI CHIUSURA

Art. 22 (Destinazione del patrimonio in caso di liquidazione)

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.



Carlo Alberto Geronzi
Jeevar

In coerenza con la natura non di lucro della società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere attribuito ai soci nei soli limiti del valore nominale delle loro rispettive quote sociali; l'eventuale restante importo dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli della società. I beni mobili ed immobili conferiti in uso alla società dai soci pubblici e privati debbono tornare nel pieno possesso dei conferenti.

Art. 23 (Clausola generale di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le norme di legge relative alle società a responsabilità limitata, per quanto riguarda la struttura ed il funzionamento della società e quelle relative ai consorzi con attività esterna e alle società consortili per quanto riguarda le finalità della società (restando in particolare applicabile il secondo comma dell'art. 2615 ter per i contributi obbligatori annui dei soci quali previsti dal presente atto).

Art. 24 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico. In ogni caso l'arbitro unico sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Deese sp



Alberto Savoletto